



*VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA  
Servizio Normativa e politiche di vigilanza  
Divisione Analisi macroprudenziale  
Settore Impatto della regolamentazione*

**ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI:**

**MODIFICA DEL TERMINE DEI 180 GIORNI**

**RELAZIONE SULL'ANALISI D'IMPATTO**

1. Introduzione.....	1
2. La vigente normativa.....	1
3. L'analisi d'impatto.....	2
3.1. Metodologia e ipotesi.....	2
3.2. Risultati .....	3
3.3. Effetti non considerati .....	4
4. Conclusioni.....	5

## 1. Introduzione

La vigente normativa prudenziale, in linea con il *framework* di Basilea e la normativa europea (*Capital Requirements Directive*, CRD), considera tra le esposizioni deteriorate i crediti scaduti o sconfinanti da oltre 90 giorni (*past due*). Alla regola generale dei 90 giorni si affiancano alcune deroghe che estendono a 180 giorni, per determinate tipologie di esposizioni, il termine per la classificazione degli scaduti.

In particolare, le deroghe sono di due tipi: 1) di natura temporanea (fino al 31 dicembre 2011); 2) di natura permanente. L'eliminazione della prima deroga non presenta margini di discrezionalità, in quanto prevista dalla CRD, ed è quindi una misura attesa dagli intermediari; l'eliminazione della deroga permanente costituisce invece l'esercizio di una discrezionalità nazionale. Entrambi gli interventi sono in linea con le osservazioni effettuate dal *Financial Stability Board* nell'ambito della *peer review* condotta all'inizio del 2011<sup>1</sup>. Peraltro, il testo della proposta di CRD IV pubblicato dalla Commissione europea lo scorso 20 luglio eliminerebbe, in prospettiva<sup>2</sup>, anche la seconda tipologia di deroga.

Il presente documento illustra i risultati di una simulazione volta a stimare l'impatto patrimoniale, per il sistema bancario italiano, delle menzionate modifiche regolamentari. L'analisi è redatta ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale.

## 2. La vigente normativa

Come menzionato nell'Introduzione, le deroghe sono due. Quella di natura temporanea si applica alle seguenti classi di attività (portafogli):

- i portafogli considerati nel metodo standardizzato: i) "esposizioni verso o garantite da enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico"; ii) "esposizioni verso o garantite da imprese"; iii) esposizioni al dettaglio;
- il portafoglio definito nel metodo dei rating interni (IRB) "esposizioni verso o garantite da imprese".

La deroga di natura permanente si applica ai seguenti portafogli IRB: i) "esposizioni verso o garantite da enti del settore pubblico"; ii) "esposizioni al dettaglio" (tav. 1)

---

<sup>1</sup> In quella sede, il FSB aveva sollecitato per l'Italia un'applicazione generalizzata del termine dei 90 giorni. "A generalized adoption of a 90-day past due loan classification requirement [...] would be more consistent with the spirit of relevant international standards and would send a strong signal on the robustness of the Italian banking sector. [...] During the transitional period allowed by Basel II for the case of Italy to use less stringent 180 days past due requirements, rules and procedures should be modified to conform in due course to the widely accepted international practice of 90 days past due." Financial Stability Board (2011), *Peer Review of Italy*, January.

<sup>2</sup> A partire dal 1° gennaio 2013, se verrà confermata la data di entrata in vigore fissata nella proposta della Commissione.

**Termine adottato per la classificazione dei *past due*,  
per portafoglio regolamentare (n. di giorni)**

Portafogli Standard		Portafogli IRB	
Corporate	180 temporaneo	Corporate	180 temporaneo
Retail	180 temporaneo	Retail	180 permanente
Enti pubblici	180 temporaneo	Enti pubblici e territoriali	180 permanente
Altri	90	Altri	90

### 3. L'analisi d'impatto

#### 3.1. Metodologia e ipotesi

Nell'esercizio di simulazione sono stati posti a confronto, alla data di dicembre 2010, il dato segnalato dagli intermediari con la stima di quello che si sarebbe determinato nel caso in cui i prestiti oggetto di deroga fossero stati classificati tra i *past due*. La simulazione tiene ovviamente conto del fatto che i *past due* sono trattati nella vigente normativa in modo differente nel metodo standardizzato e in quello IRB:

- nel metodo standardizzato essi confluiscono in un distinto portafoglio regolamentare ("Esposizioni scadute"), insieme alle sofferenze, agli incagli e ai crediti ristrutturati, la cui ponderazione è pari di norma al 150%<sup>3</sup>. Un criterio temporale più stringente per la classificazione dei *past due* determina dunque un incremento delle attività ponderate per il rischio (*Risk-weighted Assets*, RWA) e, conseguentemente, una contrazione del *ratio* patrimoniale;
- nel metodo IRB, al pari degli altri crediti in *default*, ai *past due* non è associato, di norma, un requisito patrimoniale<sup>4</sup>, in quanto la loro probabilità di default (PD) è per definizione pari al 100%. Al contempo, se la relativa perdita attesa (EAD \* LGD) è superiore alle rettifiche di valore, la differenza (*shortfall*) è portata in deduzione del patrimonio di vigilanza (50% dal Tier 1 e 50% dal Tier 2). In tal caso, la fine del regime di deroga incide sui *ratios* patrimoniali per via di: i) una riduzione degli RWA (denominatore), a causa del venir meno di una componente di perdita inattesa; ii) una riduzione del patrimonio di vigilanza (numeratore), per l'insorgere di uno *shortfall*.

L'esercizio è stato effettuato per tutti i gruppi bancari italiani, rappresentativi dell'80% dell'attivo del sistema. Al fine di utilizzare al meglio le basi informative a disposizione della Banca d'Italia, è stato necessario ricorrere a specifiche ipotesi di lavoro (cfr. Riquadro).

<sup>3</sup> In presenza di garanzie reali e di rettifiche di valore adeguate beneficiano di ponderazioni inferiori (100% o 50% a seconda dei casi); cfr. Circ. 263, Titolo II, Cap. 1, Sez. VI.

<sup>4</sup> Nel metodo avanzato, può emergere una componente inattesa della perdita, nel caso in cui vi sia una differenza positiva tra la LGD stimata e le rettifiche di valore. Nel metodo di base si utilizza la LGD fissata in via regolamentare (45% nella maggior parte dei casi).

### Riquadro - Ipotesi di lavoro

a) Per ciascun gruppo bancario, il valore dei prestiti – e in particolare di quelli “scaduti non deteriorati” – è tratto dalle Segnalazioni di vigilanza consolidate;

b) sfruttando le informazioni della Centrale dei rischi e ricorrendo ad alcune ipotesi semplificatrici, le esposizioni di ciascun gruppo bancario sono state ripartite in portafogli regolamentari “pro-forma”, assimilabili a quelle previste dalla disciplina prudenziale<sup>5</sup>; in tal modo è stato possibile determinare dei “pesi” in base ai quali ripartire gli scaduti tra portafogli regolamentari;

c) utilizzando gli importi di cui al punto a) e i pesi di cui ai punti b) è stato determinato, per i portafogli regolamentari oggetto di deroga, il valore nominale dei nuovi prestiti che verrebbero classificati come “scaduti” al venir meno della deroga;

d) per ciascun gruppo bancario, sono stati calcolati i coefficienti di ponderazione medi effettivi dei portafogli regolamentari oggetto di deroga<sup>6</sup>; applicando tali coefficienti agli importi di cui al punto c) è stato stimato il valore ponderato “attuale” dei nuovi scaduti;

e) è stato simulato l’effetto prudenziale che si determinerebbe al venir meno della deroga, procedendo in modo differente per i portafogli Standard e quelli IRB:

- *portafogli Standard*: ai nuovi scaduti è stata sostituita la ponderazione del portafoglio di assegnazione con quella media del portafoglio “Esposizioni scadute”<sup>7</sup>;

- *portafogli IRB*: il valore ponderato dei nuovi scaduti è stato sottratto alle RWA complessive e lo *shortfall* emerso<sup>8</sup> è stato dedotto dal patrimonio di vigilanza.

### 3.2. Risultati

In via preliminare, è stata condotta un’analisi di tipo descrittivo. A dicembre del 2010 il 64,6% della attività di rischio dei gruppi bancari italiani apparteneva a portafogli che beneficiano di una delle due deroghe (applicando dunque il termine di 180 giorni). La quota maggiore è costituita da portafogli con deroga temporanea (60,4%), in prevalenza *corporate* (Standard e IRB) e *retail* Standard; più contenuta è la quota di portafogli con

---

<sup>5</sup> Dalla Centrale dei Rischi sono state tratte informazioni relative a: settore di appartenenza, quota di utilizzato coperta da garanzie reali, classe dimensionale dell’utilizzato complessivo, eventuale classificazione dell’esposizione tra gli “scaduti non deteriorati”. Tali informazioni sono state utilizzate per “costruire” portafogli regolamentari pro-forma, cui allocare le diverse esposizioni. La classificazione “piccola e media impresa” è stata ottenuta combinando l’informazione relativa al settore di appartenenza (imprese non finanziarie) con la classe dimensionale dell’utilizzato complessivo (< 1 milione di euro). Per i gruppi IRB si è reso necessario, inoltre, ripartire le esposizioni tra portafogli Standard (ancora in essere per *roll-out* o *permanent partial use*) e portafogli IRB, in base al peso effettivamente assunto, in termini di RWA, dalle due componenti a fine 2010.

<sup>6</sup> Per i portafogli IRB la media è calcolata escludendo l’ultima classe di rischio, relativa ai default.

<sup>7</sup> Le ponderazioni attribuite alle esposizioni scadute possono essere del 50%, 100%, 150%, a seconda della presenza di garanzie reali e dell’ammontare di rettifiche effettuate; cfr. Circolare n. 263 – Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

<sup>8</sup> Lo *shortfall* è stato calcolato come  $EAD \cdot (LGD - COV)$ , dove: EAD è pari al valore nominale degli scaduti attribuiti a ciascun portafoglio regolamentare, come descritto al punto c); LGD è pari alla LGD media segnalata dall’intermediario del portafoglio di assegnazione o, in sua assenza, alla LGD regolamentare (45%); COV è il tasso di copertura medio delle esposizioni scadute non deteriorate segnalato dall’intermediario (fonte: segnalazioni consolidate). Si ipotizza che il tasso di copertura delle esposizioni scadute, calcolato banca per banca, non riporti differenze tra portafogli regolamentari.

deroga permanente (4,2%), rappresentata prevalentemente da *retail* IRB. Per i soli gruppi bancari attualmente autorizzati dalla Banca d'Italia a utilizzare il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali, la quota dei portafogli con deroga permanente sale al 7,3%.

Tuttavia, il peso delle esposizioni scadute e/o sconfinanti è nel complesso contenuto: le esposizioni già classificate come "deteriorate" rappresentano lo 0,6% del totale dei finanziamenti dei gruppi bancari, a fronte di una rilevanza delle sofferenze e degli incagli pari rispettivamente al 5,4% e al 3,1%<sup>9</sup>; gli scaduti "non deteriorati" (compresi tra 90 e 180 giorni) pesano per un ulteriore 0,4%<sup>10</sup>.

In termini di RWA, con riferimento ai soli portafogli oggetto di deroga, i prestiti scaduti "non deteriorati" rappresentano lo 0,5%, in gran parte riconducibili a portafogli oggetto di deroga "temporanea"; il solo 6% è ascrivibile a portafogli oggetto di deroga "permanente", per i quali l'abrogazione del termine dei 90 giorni rappresenta una scelta discrezionale.

In base alle simulazioni effettuate, al venir meno delle due deroghe il *total capital ratio* (TCR) dei gruppi italiani diminuirebbe in media di 0,07 punti percentuali (dal 12,2% al 12,13%). La maggior parte dell'effetto (0,06 p.p.) sarebbe determinato dal venir meno della deroga temporanea. L'effetto sarebbe maggiore (0,09 p.p.) per i primi 5 gruppi, il cui TCR diminuirebbe dal 12,56% al 12,47%; sarebbe invece trascurabile per gli altri operatori (0,02 punti percentuali).

### **3.3. Effetti non considerati**

I risultati della simulazione non tengono conto di due aspetti, di particolare rilievo, i cui effetti sono difficilmente quantificabili.

- i) Per le banche che adottano il metodo IRB, l'ampliamento della nozione di *default* – determinato dalla fine del regime di deroga – influenza anche la stima dei parametri di rischio: PD e LGD andrebbero infatti ricalibrate per tener conto della nuova, più ampia definizione di *default*. In particolare, la PD stimata aumenterebbe mentre la LGD dovrebbe diminuire, per effetto della maggiore probabilità di rientro *in bonis* ("*cure rate*") dei *past-due* compresi tra 90 e 180 giorni. L'effetto netto è incerto; tuttavia non è escluso che una diminuzione della LGD particolarmente elevata possa determinare un miglioramento complessivo nei *ratios* patrimoniali (con incentivi perversi per le banche IRB ad ampliare oltre misura la categoria dei *default*). Peraltro, si rammenta che trova comunque applicazione quanto previsto in tema di "past due tecnici". Indicazioni in merito potrebbero essere raccolte, direttamente dalle banche, in sede di consultazione.
- ii) La quota di prestiti scaduti (deteriorati e non) sul totale dei finanziamenti è attualmente contenuta; tuttavia allo scadere della "moratoria" promossa dalle

---

<sup>9</sup> Banca d'Italia (2011), *Relazione Annuale*.

<sup>10</sup> Per le banche non appartenenti a gruppi e gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB - esclusi dall'esercizio di simulazione – l'incidenza degli scaduti "non deteriorati" è pari allo 0,3% e all'1% rispettivamente.

associazioni di categoria<sup>11</sup> potrebbero emergere nuove posizioni con tensioni nelle linee di credito. Si correrebbe dunque il rischio di un improvviso incremento dei *past-due* (*cliff-effect*), in particolare di quelli meno datati. In tal caso i risultati della simulazione sottostimerebbero gli effetti reali della riduzione del termine dei 180 giorni.

#### 4. Conclusioni

La modifica da 180 a 90 giorni del termine temporale necessario per la determinazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate” riguarda portafogli regolamentari che rappresentano circa il 65% dell’attivo a rischio dei gruppi bancari italiani. Tuttavia, l’impatto di tali modifiche normative sarebbe alquanto contenuto, considerato il peso non elevato che tale tipologia di esposizioni ha rispetto alle altre categorie di default: la quota di prestiti scaduti che attualmente non rientra nei “crediti deteriorati” per via del termine più ampio (180 gg) è nel complesso contenuta, se rapportata al totale dei finanziamenti delle banche italiane.

Pertanto, gli effetti patrimoniali di una riduzione generalizzata del termine dai 180 ai 90 giorni per tutti i portafogli regolamentari sarebbero in media limitati. In particolare, essi sarebbero trascurabili considerando la sola eliminazione della deroga permanente (che interessa i portafogli IRB “*retail*” e Enti pubblici e territoriali”), che deriva dall’esercizio di una discrezionalità nazionale da parte della Banca d’Italia.

A fronte di ciò, si sottolineano i potenziali benefici che deriverebbero da un completo allineamento alla normativa degli altri principali paesi europei, che favorirebbe la comparabilità delle informazioni relative alla qualità del credito; l’allineamento consente inoltre di preparare con anticipo il sistema bancario italiano alle disposizioni recentemente rese note dalla Commissione europea nell’ambito della CRD IV, con le quali a partire dal 1 gennaio 2013 le banche di tutti i paesi dell’Unione dovranno, per tutti i portafogli regolamentari e indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato, fare riferimento al termine di 90 giorni. La modifica normativa, infine, avrebbe riflessi virtuosi sulle prassi di pagamento tra banche e imprese, come da tempo auspicato dalla Banca d’Italia.

---

<sup>11</sup> I termini per la presentazione delle richieste di accesso sono scaduti lo scorso 31 luglio per le PMI, mentre quelli per le famiglie sono stati prorogati al 31 gennaio 2012.